



OGGETTO: Linee operative per l'assegnazione degli incarichi didattici per l'A.A. 2017/2018

N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 29/2017	Prot. n. 112411/2017	UOR: Area Amministrazione e Risorse umane / Servizio concorsi e carriere personale docente
-------------------------	------------------------	-----------------------------	---

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof. Giovanni Antonio Longo	X			
Prof. Carlo Pellegrino	X			
Prof.ssa Francesca Soramel	X			
Prof. Stefano Merigliano				X
Prof. Maurizio Borin	X			
Prof. Giulio Vidotto	X			
Prof. Giuseppe Amadio	X			
Prof. Jacopo Bonetto	X			
Prof. Guglielmo Weber	X			
Prof. Massimiliano Zattin	X			
Prof.ssa Maria Berica Rasotto	X			
Prof. Antonio Varsori	X			
Prof. Matteo Longo	X			

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Marco Rossato	X			
Prof. Mauro Varotto	X			
Prof. Enrico Grisan	X			
Prof. Michele Drigo			X	
Prof.ssa Francesca Vianello	X			
Dott. Andrea Berto	X			
Dott. Tiziano Bresolin	X			
Dott. Giorgio Valandro	X			
Sig.ra Veronica Capaldo	X			
Dott. Giovanni Comazzetto	X			
Sig.ra Ilaria Coracin	X			
Sig.ra Anna Laura Cortinovis	X			
Sig. Enrico Mazzo	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Mapelli, Prorettrice alla didattica, la quale illustra la proposta di delibera in oggetto.

La Prorettrice richiama l'attenzione del Senato sulla disciplina del regime di impegno e dei compiti istituzionali di Professori e Ricercatori.

L'art. 6, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede per i Professori: *"I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito"*. Per i Ricercatori il medesimo articolo ai commi 3 e 4 dispone: *"I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. 4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici ((...)). Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari."*

Per i Ricercatori a tempo determinato l'art. 24, comma 4, recita: *"I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al com-*



ma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.”

La Legge 4 novembre 2005, n. 230 all'articolo 1, comma 16, individua l'impegno didattico frontale dei Professori universitari e precisamente: “per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale.”

La Prorettrice richiama infine l'art. 6 comma 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale: “Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca”.

Nelle more dell'adozione del regolamento sopracitato, il Senato Accademico ha approvato annualmente delle linee operative per l'assegnazione dei compiti didattici ai Professori e Ricercatori; il documento attualmente vigente per l'a.a. 2016/2017 è stato deliberato nella seduta del 07 giugno 2016.

A tale scopo, la Prof.ssa Mapelli presenta le linee di indirizzo elaborate con il supporto della Commissione didattica di Ateneo, che disciplinano, per l'a.a. 2017/2018, i compiti didattici istituzionali e gli affidamenti di incarichi d'insegnamento ai docenti, dettagliando le procedure per il conferimento e fornendo le principali definizioni inerenti alle attività didattiche (Allegato n. 1/1-7), mettendo a disposizione dei senatori il documento sotto forma di confronto sinottico con le Linee guida per l'a.a. 2016/2017 (Allegato n. 2/1-12).

Durante la discussione viene evidenziata l'opportunità di inserire all'art. 9, concernente le attività didattiche svolte dal personale tecnico-amministrativo e dai collaboratori esperti linguistici, la precisazione che il PTA può partecipare alle commissioni d'esame se in possesso della qualifica di cultore della materia, cassando nel contempo, nella sezione relativa alle “Definizioni”, l'ultimo periodo in cui è esplicitata l'esclusione per i dipendenti dell'Ateneo o di altri Atenei dalla possibilità di essere nominati cultori della materia. E' inoltre opportuno, sempre nella sezione di cui sopra, cassare il termine “soli” nella parte riguardante i tirocini formativi attivi, in quanto ridondante.

Viene, infine, proposto di dare mandato alla Prorettrice alla didattica, con il supporto della Commissione didattica di Ateneo, di predisporre una bozza di Regolamento organico che disciplini l'assegnazione degli incarichi didattici ai docenti, da sottoporre al Senato Accademico entro il mese di luglio.

Il Senato Accademico

- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- Vista la Legge 22 aprile 1987, n. 158;
- Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Preso atto del documento elaborato dal Prorettore alla didattica, Prof.ssa Daniela Mapelli, coadiuvata dalla Commissione didattica di Ateneo, contenente le linee guida per l'assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori per l'anno accademico 2017-2018, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art.6 della Legge 240/2010;
- Ritenuto opportuno regolamentare l'attribuzione dei carichi didattici per l'anno accademico 2017/2018, approvando il documento con gli emendamenti proposti in sede di discussione;
- Ritenuto opportuno che l'Ateneo si doti quanto prima di un Regolamento organico per l'attribuzione degli incarichi didattici ai docenti.

Delibera



1. di approvare il documento allegato contenente le linee operative per l'assegnazione degli incarichi didattici per l'a.a. 2017/18 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con le seguenti modifiche:
 - art. 1 – **Definizioni** cassare l'ultimo periodo "I cultori della materia non possono essere dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ateneo o di altri Atenei";
 - art. 1 – **Definizioni**, sezione **attività equivalente alla didattica frontale**, espungere "**soli**" dall'enunciato "esclusivamente per i soli Professori a tempo pieno e i Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno";
 - art. 9 – **Attività didattiche del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistiche**: inserire dopo "possono [...] didattica integrativa" la precisazione secondo cui "**Il personale tecnico amministrativo può partecipare alle commissioni d'esame se in possesso della qualifica di cultore della materia**";

 2. di dare mandato alla Prorettrice alla didattica, con il supporto della Commissione didattica di Ateneo, di predisporre una bozza di Regolamento organico che disciplini l'assegnazione degli incarichi didattici ai docenti, da sottoporre al Senato Accademico entro il mese di luglio.
-

LINEE OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIDATTICI a.a. 2017-2018

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti linee operative, valgono le definizioni di seguito riportate:

Ateneo: si intende l'Università degli Studi di Padova;

altro Ateneo: si intendono le altre università italiane e straniere (statali e non statali).

Istituto: gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Accademie e Conservatori);

compito didattico istituzionale: è il compito didattico che viene affidato come dovere inerente allo stato giuridico del docente;

compito didattico aggiuntivo: è l'ulteriore compito didattico che viene affidato ai Professori a titolo gratuito o retribuito, in aggiunta al loro compito didattico istituzionale;

affidamento diretto: compito didattico assunto dal Ricercatore a tempo indeterminato previo consenso e condizione per il conferimento del titolo di Professore aggregato;

attività didattica frontale: si intendono le lezioni, le esercitazioni, esercitazioni in laboratorio e i seminari che danno luogo a crediti formativi (CFU) nell'ambito di attività formative nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al MIUR; rientra nell'attività didattica frontale anche la didattica on-line, purché corrisponda a crediti formativi (CFU). Ai fini del carico istituzionale si conteggiano le ore corrispondenti ai CFU;

attività equivalente alla didattica frontale: ai fini del raggiungimento del compito didattico istituzionale, vengono considerate come didattica equivalente alla didattica frontale le ore svolte:

- nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno (solo se erogate gratuitamente);
esclusivamente per i soli Professori a tempo pieno e i Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno

fino ad un massimo di 30 ore a testa per anno accademico svolte:

- nei Corsi di Dottorato;
- nelle Scuole di Specializzazione;

fino ad un massimo di 30 ore a testa per anno accademico svolte:

- nei tirocini (in presenza del docente) del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- nelle attività di didattica esterna dei Corsi di Laurea in "Archeologia" e in "Storia e tutela dei Beni artistici e musicali";

fino ad un massimo di 60 ore a testa per anno accademico svolte:

- nei tirocini (in presenza del docente) del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria.

attività didattica integrativa: si intendono le attività didattiche accessorie che non sono direttamente associate all'erogazione di crediti formativi (esercitazioni facoltative non previste dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento della didattica frontale tenuta da altro docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio ecc.).

attività didattica di servizio agli studenti: si intendono le ulteriori attività accessorie

connesse alla didattica (partecipazione alle commissioni d'esame, supervisione di tesi di Laurea e di Dottorato, partecipazione alle commissioni di Laurea, orientamento, tutorato ecc.). Ai sensi rispettivamente del Regolamento didattico di Ateneo e della delibera del Senato Accademico rep. 55 del 04 aprile 2011 si intende per:

- **docenti:** Professori di ruolo o Ricercatori di ruolo o Assistenti ordinari o Ricercatori a tempo determinato;
- **cultori della materia:** studiosi (ovvero assegnisti, dottori di ricerca, diplomati di scuola di specializzazione, dipendenti con ruolo di ricercatore di enti pubblici di ricerca o analoghe istituzioni straniere, docenti non più in servizio) o esperti (ovvero liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati in possesso di professionalità non reperibili tra i docenti dell'Ateneo). I cultori della materia non possono essere dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, dell'Ateneo o di altri Atenei.

2. COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA

(Art. 1 co. 16 legge 230/2005, Art. 6 co. 2 legge 240/2010)

Sono compiti didattici dei Professori di prima e seconda fascia l'attività didattica frontale e le altre attività didattiche.

Il relativo impegno per i docenti a tempo pieno è di almeno 350 ore l'anno, di cui 120 di didattica frontale.

Per i docenti a tempo definito l'impegno è di almeno 250 ore l'anno, di cui 90 di didattica frontale.

I compiti didattici frontali sono svolti prioritariamente negli insegnamenti obbligatori dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea magistrali e dei Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio.

Ove il rapporto CFU/ore non consenta di arrivare alla determinazione di un carico didattico di 120 o, rispettivamente, di 90 ore, e al fine di non produrre frazionamenti delle attività formative contrari alla qualità della didattica, il carico istituzionale potrà essere determinato con una tolleranza fino al 10% in aumento o in diminuzione.

3. COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

(Art. 6, co. 3 legge 240/2010)

Il compito didattico istituzionale dei Ricercatori a tempo indeterminato è costituito dall'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, fino a un massimo di 350 ore l'anno per i Ricercatori a tempo pieno e di 200 ore l'anno per i Ricercatori a tempo definito.

I Ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere almeno 60 ore l'anno per compiti didattici istituzionali.

4. COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTD tipo A e tipo B)

(Art. 24, legge 240/2010)

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore l'anno per i Ricercatori a tempo pieno e a 200 ore l'anno per i Ricercatori a tempo definito.

Il contratto di un Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTDA) prevede sino ad un massimo di 80 ore di didattica frontale per anno accademico se a tempo pieno, e sino ad un massimo di 48 ore se a tempo definito con un margine di tolleranza fino al 10% in più.

Il contratto di un Ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTDB) prevede sino ad un massimo di 80 ore di didattica frontale per anno accademico con un margine di tolleranza fino al 10% in più.

I Ricercatori a tempo determinato di tipo B devono svolgere attività didattica frontale con la responsabilità di un insegnamento per almeno 6 CFU, che possono scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda indispensabile.

5. RIDUZIONE DEL CARICO DIDATTICO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto di Ateneo, il Rettore e il Prorettore vicario sono, a loro scelta, con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico, esentati in parte dai compiti didattici per la durata della carica.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 128 del Regolamento Generale di Ateneo, i docenti impegnati in attività organizzative e gestionali di rilevante complessità, quali i Direttori di Dipartimento e i Prorettori, possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all'impegno istituzionale, fino ad un massimo del 50% del rispettivo carico didattico.

Considerata la complessità delle attività gestionali connesse, tale riduzione può essere concessa anche a docenti capofila di progetti di ricerca di particolare rilievo e complessità che ne facciano richiesta (quali, ERC, Human Frontiers, capo progetto HORIZON 2020). In questi ultimi casi, ove sia necessario ricorrere a docenza retribuita per coprire l'attività formativa, i costi per coprire le ore di esonero ottenuto, sono addebitati al fondo relativo al progetto di ricerca.

La riduzione del carico didattico sarà autorizzata secondo quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 7 marzo 2017.

6. COMPITI DIDATTICI AGGIUNTIVI DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA

I Professori di I e II fascia possono svolgere, all'interno dell'Ateneo o in altro Ateneo o Istituto, compiti di didattica aggiuntivi rispetto ai compiti istituzionali.

Tali compiti possono essere espletati: nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle scuole di specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria; nei master universitari di primo e secondo livello, nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di perfezionamento.

Gli affidamenti di compiti didattici aggiuntivi possono essere retribuiti solo se il docente è in regime di tempo pieno e qualora abbia espletato le ore di didattica frontale istituzionale.

Al fine di garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca, non è consentito ai Professori di I e II fascia di svolgere attività di didattica frontale che nel suo complesso ecceda il valore massimo di 200 ore, sommando compiti di didattica frontale istituzionale e aggiuntiva, interna e esterna all'Ateneo, a titolo oneroso e gratuito. Eventuali eccezioni, debitamente motivate, devono essere preventivamente autorizzate dal Rettore, su richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza.

7. COMPITI DIDATTICI AGGIUNTIVI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO

Ai Ricercatori a tempo indeterminato, siano essi in regime di tempo pieno o definito, possono essere attribuiti, con il loro consenso, compiti di didattica nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle scuole di specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria; nei master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di perfezionamento. I compiti riguardano una intera attività formativa,

oppure una parte di attività formativa, oppure un modulo di Corso integrato.

L'affidamento del primo compito didattico aggiuntivo è disposto con affidamento diretto dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del Ricercatore solo dopo aver provveduto ad esaurire l'assegnazione dei compiti istituzionali di didattica frontale ai Professori di prima e seconda fascia, tenuto conto dei compiti didattici contrattualmente attribuiti ai Ricercatori a tempo determinato. L'affidamento diretto avviene previo consenso scritto del Ricercatore.

A seguito dell'affidamento, il Ricercatore a tempo indeterminato consegue il titolo di professore aggregato, a norma dell'Art. 6, co. 4 legge n. 240/2010, e lo mantiene per tutto l'anno accademico per il quale l'affidamento è conferito.

Il numero di crediti formativi degli affidamenti diretti deve essere almeno pari a 6, ma può scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda indispensabile.

Nel caso degli insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria e in Ingegneria Edile-Architettura che per regola comunitaria abbiano un rapporto CFU/ore superiore alla media di Ateneo, la dizione 6 CFU va intesa come almeno 45 ore e 4 CFU come almeno 30 ore.

Salvo che nei Corsi di studio delle professioni sanitarie e nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, l'attribuzione di parti di insegnamento, ciascuno inferiore ai 6 o 4 CFU, non dà luogo al riconoscimento del titolo di professore aggregato.

I Ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, che abbiano per l'anno accademico in corso il titolo di professore aggregato, possono assumere, a titolo gratuito o retribuito, ulteriori compiti didattici in Ateneo, o presso altro Ateneo o Istituto.

Gli ulteriori compiti aggiuntivi in Ateneo vengono attribuiti tramite avviso pubblico.

Non può essere affidata una parte di insegnamento corrispondente a meno di 4 CFU a un Ricercatore che non abbia il titolo di professore aggregato. Eccezionalmente tale divieto può essere superato in situazioni imprevedibili che si verifichino dopo l'inizio di un semestre/trimestre; in tal caso il Direttore del Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore, che decide in merito.

Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un Ricercatore che abbia optato per il regime a tempo definito.

Qualora l'affidamento ulteriore sia assegnato da un Dipartimento diverso da quello di afferenza del Ricercatore, il Ricercatore chiede l'autorizzazione al Dipartimento di afferenza per poter svolgere l'affidamento. Il Dipartimento di afferenza del Ricercatore è tenuto a certificare le ore assegnate per compiti istituzionali e affidamenti al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per retribuire il Ricercatore.

In ogni caso, per garantire un livello adeguato di qualità della didattica e della ricerca, non è consentito ai Ricercatori di svolgere compiti di didattica frontale aggiuntiva, in Ateneo o in altro Ateneo o Istituto, per un totale complessivo che superi le 144 ore. Eventuali eccezioni, debitamente motivate, devono essere preventivamente autorizzate dal Rettore, su richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli assistenti del ruolo a esaurimento, ai Professori incaricati stabilizzati e ai tecnici Laureati di cui all'Art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'Art. 12 legge n. 341/1990.

8. ATTIVITA' DIDATTICHE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E DEI DOTTORANDI

I titolari di assegni di ricerca, possono svolgere attività di didattica integrativa per non più di 50 ore complessive.

I titolari di assegni di ricerca, in possesso di idoneo curriculum scientifico e che abbiano svolto comprovata attività didattica possono, previo nulla osta del Responsabile scientifico, ove presente, o del Direttore del Dipartimento presso cui svolgono la propria ricerca, partecipare a

bandi anche retribuiti per l'attribuzione di attività didattica frontale dell'Ateneo, o anche di altro Ateneo o Istituto nel rispetto comunque del limite massimo complessivo delle 50 ore di attività didattica.

I titolari di assegni di ricerca in questo caso possono avere la responsabilità di insegnamento.

In ogni caso, il totale delle ore di didattica e didattica integrativa non può superare le 50 ore.

Gli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo possono svolgere esclusivamente attività didattica integrativa, previa approvazione del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato e compatibilmente con l'impegno di studio ed entro i limiti massimi previsti dal D.M. 45/2013.

9. ATTIVITA' DIDATTICHE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DEI COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI

Al Personale tecnico amministrativo e ai Collaboratori linguistici possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 23 L. 240/2010 attività di didattica frontale nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di perfezionamento. I compiti riguardano una intera attività formativa, oppure una parte di attività formativa, oppure un modulo di Corso integrato. Possono inoltre essere attribuite attività di didattica integrativa.

Tali attività devono essere espletate al di fuori dell'orario di lavoro, salvo quanto disposto dall'articolo 54 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro

10. DISPOSIZIONI COMUNI

Nel caso di presa di servizio di un docente in corso d'anno il Dipartimento di afferenza del docente gli assegna compiti didattici istituzionali congrui rispetto alla porzione residua di Anno Accademico.

Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell'orario di ricevimento, del CV ecc.) e l'utilizzo degli strumenti tecnologici adottati dall'Ateneo, quali, al momento:

- a) il sistema informatico di Ateneo UNIWEB per l'apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle prove di verifica tramite la firma digitale;
- b) il sistema informatico di Ateneo per l'attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea e delle tesi di Laurea Magistrale per i Laureandi assegnati;
- c) il registro didattico online, presente sulla piattaforma di Ateneo UNIWEB.

In mancanza di compilazione del registro e del Syllabus non si procede al pagamento dell'eventuale compenso per le attività svolte.

Al fine di garantire un'efficiente programmazione della didattica, le domande di congedo e aspettativa da parte dei docenti devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro l'8 gennaio di ogni anno.

Nel caso di insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, che per ottemperare ad una norma dell'Unione Europea abbiano una consistente parte di attività non pienamente corrispondente a quella frontale, il Dipartimento di riferimento del Corso di studio è autorizzato ad applicare un meccanismo perequativo che renda equivalenti agli altri i carichi di questi insegnamenti specifici.

Per quanto concerne l'attribuzione di compiti didattici istituzionali o aggiuntivi, la Scuola Galileiana va considerata come struttura didattica a sé stante, assimilata a un Corso di Studio.

11. PROCEDURE

In sede di programmazione didattica per il successivo anno accademico, il Dipartimento assegna a ciascun Professore di prima e seconda fascia i compiti didattici istituzionali prioritariamente nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale. I compiti didattici istituzionali vengono assegnati di norma nell'ambito del settore scientifico disciplinare e successivamente in settori scientifici disciplinari affini, in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento quale referente dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea a ciclo unico, e alle esigenze di altri Corsi di studio dell'Ateneo alle quali il Dipartimento è impegnato a far fronte, compresi i Corsi delle Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato. Qualora il fabbisogno didattico complessivo dei vari Corsi di studio dell'Ateneo, per ciascun settore scientifico disciplinare e per quelli ad esso affini, sia inferiore al numero di ore di didattica frontale erogabile come compito didattico istituzionale dai Professori di I e II fascia, il Dipartimento, potrà, in via eccezionale, affidare ai docenti del settore in questione, previo loro consenso, un numero di ore inferiore a quello generalmente previsto (120 ore Professori a tempo pieno, 90 ore Professori a tempo definito), limitando, per quanto possibile, le sperequazioni.

L'affidamento di compiti didattici aggiuntivi ai Ricercatori è disposto dal Consiglio del Dipartimento di afferenza solo dopo aver provveduto ad esaurire l'assegnazione dei compiti istituzionali di didattica frontale ai Professori di prima e seconda fascia, tenuto conto dei compiti didattici contrattualmente attribuiti ai Ricercatori a tempo determinato. L'affidamento avviene previo consenso scritto del Ricercatore.

I Dipartimenti possono attivare le procedure per la stipula di contratti, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, solo dopo aver assegnato i compiti didattici istituzionali e gli eventuali affidamenti aggiuntivi ai Professori di I e II fascia, ai Ricercatori a tempo determinato e previo loro consenso, ai Ricercatori a tempo indeterminato.

Per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Ateneo, dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e dei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno dell'Ateneo, gli affidamenti aggiuntivi a Professori e Ricercatori, a titolo oneroso o gratuito, sono sempre attribuiti tramite avviso pubblico emanato dai Dipartimenti, assicurando la trasparenza della procedura e la valutazione comparativa dei candidati. Si procede ad affidamento diretto solo per il conferimento al titolare di un insegnamento delle ore che comportino per lui il superamento del compito istituzionale di 120 ore e per il conferimento ai Ricercatori a tempo indeterminato del compito didattico aggiuntivo che comporti il conseguimento del titolo di professore aggregato. Negli altri casi, si applicano le previste procedure di selezione.

Nel caso di bando per l'affidamento di didattica frontale aggiuntiva emanato da un Dipartimento diverso da quello di afferenza, la domanda di partecipazione deve essere corredata dal parere positivo del Consiglio del Dipartimento di afferenza, o del suo Direttore salva ratifica del Consiglio.

Le strutture didattiche dell'Ateneo che deliberano gli affidamenti aggiuntivi provvedono al tempestivo inserimento dell'informazione nell'apposita banca-dati di Ateneo.

Per ricoprire un insegnamento a qualsiasi titolo in altro Ateneo o Istituto, i Professori e i Ricercatori devono ottenere l'autorizzazione preventiva del Rettore, su parere del Direttore del Dipartimento di afferenza. L'autorizzazione può essere concessa solo ai Professori a tempo pieno che abbiano ottemperato al loro carico didattico istituzionale (120 ore) e ai Ricercatori a tempo pieno con il titolo di professore aggregato.

Nel caso di attribuzione di didattica integrativa ad esperti esterni, la didattica integrativa è da attribuirsi nel rispetto della delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012 e del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2012. L'attività didattica integrativa è attività formativa nell'ambito dei Corsi di studio, di natura occasionale, che non comporta erogazione di crediti formativi, con lo scopo ad esempio di illustrare, con interventi di tipo seminariale, alcuni aspetti di un insegnamento; incrementare la parte di esempi pratici ed esercitazioni;

preparare gli studenti su specifici argomenti prima dell'inizio delle lezioni; fornire assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio.

Tale attività è da attribuirsi nel rispetto delle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale prestazione di lavoro occasionale/professionale.

I costi saranno fatti gravare sul fondo "Contributo per il miglioramento della didattica e dei servizi" assegnato annualmente ai Dipartimenti".

Tale attività è da attribuirsi applicando inoltre i seguenti criteri:

- Per i soggetti esterni il compenso è fissato, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, in un ammontare forfettario onnicomprensivo in base all'entità della prestazione, tenendo conto come parametro di riferimento una tariffa oraria compresa tra un minimo di 25 euro ad un massimo di 50 euro lordo percipiente;
- Non ripetibilità dell'incarico per più di 3 anni accademici consecutivi con il medesimo soggetto per una prestazione avente il medesimo oggetto o di carattere strettamente affine;
- Non cumulabilità dei contratti aventi per oggetto una prestazione avente il medesimo oggetto o di carattere strettamente affine nello stesso anno accademico;
- Le prestazioni occasionali/professionali con lo stesso soggetto dovranno comportare una durata massima complessiva di impegno di 50 ore per anno accademico.